

*Decreto Rifiuti - abrogazioni*

*A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 22.9.2020*

Partiamo dalle abrogazioni operate dal Dlgs. 116/2020 art. 7 comma 1 lett. a) (Rifiuti).

Sappiamo che spesso ciò che viene espunto ricompare sotto altre spoglie altrove salvo che si tratti come il Sismi di operazioni di fatto, non recuperabili. Bisogna saper cercare. Le abrogazioni sono minime al Dlgs. 152/2006:

179 commi 5,6,7,8:	<p>l'articolo dedicato ai "Criteri di priorità della gestione dei rifiuti" elimina dal testo gli ultimi 4 commi ovvero i commi dedicati alle finalità della pubblica amministrazione per favorire la gerarchia dei rifiuti.</p> <p>Dal 26.9.2020 non leggeremo più, ad esempio, il comma 5 dell'art. 179 che si riporta:</p> <p><i>5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:</i></p> <p><i>a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</i></p> <p><i>b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;</i></p> <p><i>c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;</i></p> <p><i>d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.</i></p> <p><i>5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:</i></p> <p><i>a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;</i></p>
180-bis:	abrogato dal 26.9.2020 l'articolo dedicato alla riutilizzo dei prodotti e preparazione di riutilizzo dei rifiuti
188-ter:	abrogato l'articolo dedicato al sistema sismi che, giustamente non ha più ragione di esistere.
230 comma 4	rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture elimina il comma 4 dedicato ai Registri di carico e scarico: <i>4. Fermo restando quanto previsto</i>

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

	<i>nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.</i>
264-ter:	abrogato l'articolo che modificava il Dlgs. 203/2003 e relativo al SISTRI e veicoli fuori uso.
266 comma 4:	espunto dall'art. 266 il comma 4 che recitava: <i>4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività'.</i>
264-quater:	abrogato l'articolo che modificava il Dlgs. 151/2005 e relativo al SISTRI e RAEE